



Unione Europea



Regione Puglia



**ACCORDO
TRA
REGIONE PUGLIA
E
PARTI SOCIALI
PER L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E
TRASVERSALI DA PARTE DEGLI APPRENDISTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(art. 44 D.lgs.18 giugno 2015 n.81)**

«
»

VISTO l'art. 44 D.lgs. 18 giugno 2015 n. 81, «Disciplina dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni», a norma dell'articolo 1 comma 7, della L. 10 dicembre n 2014, n.183;

VISTA la L.R. 19 giugno 2018, n. 26, «Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di Bottega scuola»;

VISTA la D.G.R. 21 dicembre 2018 n. 2433, «Linee Guida sull'apprendistato ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19 giugno 2018, n. 26 "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di Bottega scuola»;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

La Regione riconosce l'importanza dei rapporti di apprendistato all'interno del mercato del lavoro pugliese. Il presente accordo, ai sensi dell'art. 44, D.lgs. 18 giugno 2015 n. 81, riguarda l'offerta formativa pubblica regionale finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante.

In particolare, il sistema formativo regionale persegue le seguenti finalità:

- garantire agli apprendisti in formazione e ai datori di lavoro adeguati standard qualitativi delle proposte formative;
- consentire al soggetto di acquisire competenze trasferibili in contesti lavorativi in continua evoluzione;
- permettere la personalizzazione dei percorsi formativi attraverso un sistema che tenga conto delle conoscenze e competenze già possedute dall'apprendista.

Art. 2 – Offerta formativa pubblica

L'offerta formativa pubblica finanziata dalla Regione Puglia riguarda la formazione di base e trasversale.

La formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali è erogata esclusivamente dagli Organismi formativi iscritti nell'elenco degli Enti accreditati presso la Regione Puglia ed è realizzata nei limiti e sino all'esaurimento delle risorse pubbliche disponibili, ad integrazione della componente formativa professionalizzante, svolta invece a carico e sotto la responsabilità del datore di lavoro.

In carenza di finanziamento regionale, non è configurabile alcuna responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D.lgs. 18 giugno 2015, n. 81, a meno di differente previsione della contrattazione

collettiva di riferimento sviluppata dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

In particolare, l'offerta formativa pubblica dovrà essere disponibile e cioè formalmente approvata e finanziata dalla Regione ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.lgs. n. 81 del 2015, affinché le attività formative possano essere tempestivamente avviate successivamente all'assunzione.

In base al presente accordo, la Regione Puglia definisce le procedure per l'erogazione di tale formazione e, con procedura di evidenza pubblica, ne costruisce l'offerta.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente accordo ha immediata efficacia sull'intero territorio regionale. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, l'obbligo di attingere all'offerta formativa pubblica finanziata dalla Regione Puglia sorge per i rapporti di apprendistato professionalizzante stipulati dalla data di reale disponibilità di tale offerta formativa, che sarà resa nota anche in fase di assunzione e di invio delle comunicazioni obbligatorie, nei termini e nelle modalità previste con successivo atto della Regione Puglia.

Art. 4 – Caratteristiche della formazione

I percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze base e trasversali sono svolti esternamente all'azienda e la loro durata, articolata in moduli da 40 ore, è determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione. In particolare:

- n. **120 ore**, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- n. **80 ore**, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- n. **40 ore**, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali ha come oggetto una selezione tra le seguenti materie:

- SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO;
- ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ AZIENDALE;
- RELAZIONE E COMUNICAZIONE NELL'AMBITO LAVORATIVO;
- DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO, LEGISLAZIONE DEL LAVORO, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA;
- COMPETENZA DIGITALE
- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE;
- SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
- ELEMENTI DI BASE DELLA PROFESSIONE/MESTIERE.

Art. 5 – Articolazione della formazione

L'Organismo di formazione eroga all'apprendista, sulla base dei criteri sopra definiti e nel limite delle risorse finanziarie disponibili, i previsti moduli di n. 40 ore cadauno entro il termine di tre anni dalla data di assunzione, con l'obbligo di avviare la formazione entro e non oltre 6 mesi dalla data medesima di assunzione.

I moduli sono organizzati in una o più unità formative definite sulla base delle competenze da acquisire.



Queste saranno declinate in risultati di apprendimento secondo i livelli progressivi in relazione al titolo di studio e le competenze possedute dall'apprendista. I percorsi ed i moduli formativi che li compongono possono essere combinati in funzione della durata e delle esigenze dell'impresa e dell'apprendista.

Al datore di lavoro, nel rispetto all'art. 44, comma 3, del D.lgs. n. 81 del 2015, vengono rese note le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica nonché il "Catalogo" completo della lista degli Organismi formativi abilitati alla sua erogazione (c.d. "soggetti attuatori") ad esito di apposito avviso pubblico regionale.

Il datore di lavoro, insieme all'apprendista, seleziona il tipo di formazione e il soggetto erogatore consultando il "Catalogo". Il percorso formativo scelto, anche se articolato in più moduli in relazione al titolo di studio posseduto, deve svolgersi presso un unico Organismo di formazione accreditato.

La durata di ciascun percorso può essere ridotta nelle seguenti ipotesi:

- eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato: in tali casi la durata si modifica con riferimento al titolo di studio acquisito;
- esibizione di un credito formativo da parte degli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più unità formative: in tali casi la riduzione oraria del percorso coincide con la durata moduli delle unità formative già completate. Il soggetto attuatore della formazione, senza oneri aggiuntivi, predispone un sistema di recupero delle lezioni secondo i criteri e le modalità che saranno definiti con successivo atto della Regione.

I soggetti attuatori, nel formare le classi, devono perseguire la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo modulo, prestando particolare attenzione agli apprendisti dei titoli di studio di livello inferiore.

Art. 6 – Avvio della formazione

Ai fini dell'effettiva disponibilità dell'offerta formativa pubblica, nel rispetto dei termini di cui al presente avviso e delle modalità previste all'art. 44, comma 3, del D.lgs. n. 81 del 2015, le modalità di gestione del sistema a Catalogo e quindi dell'avvio dell'attività formativa saranno definite con successivo atto della Regione.

Il datore di lavoro, insieme all'apprendista, previa consultazione del "Catalogo", effettua la scelta del soggetto attuatore per l'erogazione del percorso formativo, secondo quanto definito negli artt. 4 e 5 ed iscrive l'apprendista al percorso selezionato.

I soggetti attuatori dell'offerta formativa erogano la formazione selezionata attraverso il sistema dei voucher che abilitano il singolo apprendista a frequentare il modulo formativo scelto fra quelli inseriti nel Catalogo. Il voucher è individuale e collegato a ciascun modulo formativo di 40 ore.

Art. 7 – Piano formativo individuale

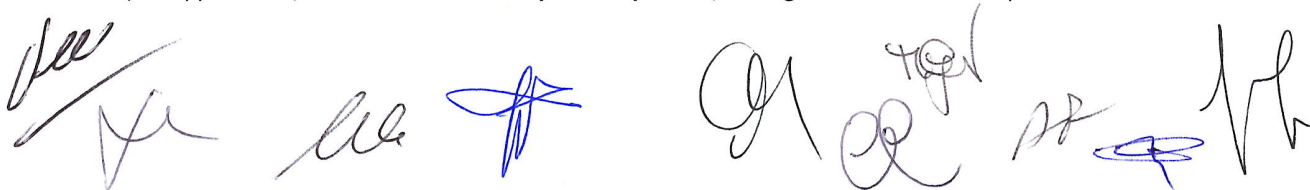
Il piano formativo individuale di cui all'articolo 42, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 è esclusivamente riferito alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

Per la redazione del piano formativo individuale dell'apprendista, il datore di lavoro fa riferimento a moduli o formulari definiti dalla contrattazione collettiva di riferimento sviluppata dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative o dagli entibilaterali costituiti da tali associazioni.

Art. 8 – Attestazioni e verifica dei risultati di apprendimento

Al termine di ciascun modulo formativo di 40 ore, il soggetto attuatore - mediante l'utilizzo di appositi modelli predisposti dalla stessa Regione - è tenuto a rilasciare:

- a) all'apprendista, **un'attestazione di frequenza e profitto**, con riguardo ai moduli completati anche in caso di



interruzione anticipata del percorso. In quest'ultimo caso si rilascerà l'attestazione delle ore effettivamente svolte e per ciascuna unità formativa e, laddove è stato possibile verificare l'acquisizione delle competenze, si attesterà il relativo profitto;

b) al datore di lavoro, un'attestazione della **frequenza all'attività formativa erogata dall'ente nei confronti dell'apprendista.**

Art.9 – Aziende multi localizzate

Le imprese che hanno sedi in più regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione in cui è ubicata la sede legale o, purché l'offerta formativa pubblica risulti disponibile, possono alternativamente avvalersi di quella realizzata e finanziata dalla Regione in cui è ubicata la sede operativa presso cui lavora l'apprendista.

Art. 10 – Azioni trasversali

La Regione Puglia, previa messa a disposizione delle necessarie informazioni in tempi congrui, al fine di favorire l'efficacia dei percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro, insieme alle articolazioni territoriali delle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, effettua un'attività di monitoraggio semestrale per la messa a regime di un sistema di valutazione mirato, articolato per competenze, che tenga presente gli specifici fabbisogni professionali degli apprendisti e delle imprese, anche con l'obiettivo di perfezionare e rendere sempre più utile l'attuale repertorio regionale delle figure professionali.

Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione.

CONFARTIGIANATO IMPRESE PUGLIA

LEGACOOP PUGLIA

CONFCOOPERATIVE PUGLIA

CONFPROFESSIONI PUGLIA

CONFINDUSTRIA PUGLIA

ABI PUGLIA

CNA PUGLIA

CLAAI PUGLIA

CONFAPI PUGLIA

CASARTIGIANI PUGLIA

CONFCOMMERCIO PUGLIA

CONFESERCENTI PUGLIA

CGIL PUGLIA

CISL PUGLIA

UIL PUGLIA

UGL PUGLIA

CISAL PUGLIA

CONFSAL PUGLIA

REGIONE PUGLIA

Antonio Di Stefano
Claudio Chiodi

REGIONE PUGLIA
ASSESSORE

Diritto allo Studio, Formazione Professionale e Lavoro
Sebastiano Leo